



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) del R.G. il (omissis), promossa con atto di citazione notificato il (omissis)

d a

**TIZIO** nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (c.f. (omissis)) rappresentato e difeso dall'avv. Caio per mandato a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis)

**a t t o r e**

c o n t r o

**SEMPRONIO** residente a (omissis) (p.i. (omissis) c.f. (omissis)) rappresentato e difeso dall'avv.to Mevia e dall'avv.to Labiena per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Labiena in (omissis)

**c o n v e n u t o**

e c o n t r o

**ALFA s.a.s. di Appia & c.** con sede in (omissis) (c.f. e p.i. (omissis)) in persona del legale rappresentante p.t.

**c o n v e n u t a - c o n t u m a c e**

avente per oggetto: contratto d'opera - risarcimento danni  
trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni  
del (omissis), nella quale le parti hanno formulato le seguenti

## CONCLUSIONI

### per l'attore

ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale  
adito:

Nel merito: accertata l'esistenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore,  
condannare ALFA S.a.s. di Appia & C. con sede a (omissis), C.F. e  
Part. IVA (omissis), in persona del suo legale rappresentante *pro  
tempore*; e il Geom. SEMPRONIO, residente a (omissis), Part. IVA  
(omissis), per quanto di rispettiva competenza in relazione alle  
opere rispettivamente eseguite, al risarcimento del danno in favore  
del Sig. TIZIO, in misura pari ai costi per l'eliminazione dei suddetti  
vizi e difetti e a quelli relativi al rifacimento a regola d'arte dell'intera  
pavimentazione, pari ad Euro 20.400,00 o alla diversa misura che  
risulterà provata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia,  
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo  
effettivo;

### In via istruttoria:

I. L'attore chiede l'ammissione di prova per interrogatorio  
formale del Sig. SEMPRONIO e della Sig.ra Appia, legale  
rappresentante di ALFA S.a.s., nonché l'ammissione di prova per  
testimoni sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che nel mese di giugno 2008 il Sig. TIZIO si rivolgeva alla ALFA S.a.s. di Appia & C. con sede a (omissis) per l'acquisto del materiale necessario per provvedere alla pavimentazione esterna della propria abitazione, specificando che il pavimento avrebbe dovuto essere posato sul portico esterno, sul marciapiede attorno alla casa, sugli scalini esterni, sul retro e sulle soglie delle porte d'ingresso?
- 2) Vero che in tale occasione la Sig.ra Appia della ALFA S.a.s. faceva visionare al Sig. TIZIO e alla di lui moglie Tizia diversi materiali dichiarando che erano tutti adatti alla posa per esterno, e fra questi il Beta, che al Sig. TIZIO piaceva da subito per la sua caratteristica di avere i gradini con bordo "(omissis)", cioè arrotondato?
- 3) Vero che la Sig.ra Appia della ALFA S.a.s. si recava quindi presso l'abitazione del Sig. TIZIO a (omissis) per un sopralluogo volto a prendere visione dell'opera da realizzare e a stabilire le misure e la quantità di materiale da ordinare al proprio fornitore?
- 4) Vero che dopo il sopralluogo della ALFA S.a.s. il Sig. TIZIO confermava l'ordine delle piastrelle in Beta, come da documento che mi si rammostra (doc. 1 fasc. ATP)?

- 5) Vero che il Sig. TIZIO commissionava la posa in opera della pavimentazione esterna al Geom. SEMPRONIO di (omissis), che terminava i lavori nel mese di (omissis)?
- 6) Vero che pochi giorni dopo la fine dei lavori si è formata una crepa su una piastrella; dopo circa (omissis) giorni le crepe hanno cominciato a formarsi anche in altri punti, fino ad estendersi a tutto il bordo arrotondato dei gradoni della pavimentazione, come da fotografie che mi si rammostrano (docc. 2-12 – fasc. ATP)?
- 7) Vero che non appena si sono formate le prime crepe il Sig. TIZIO ha contattato la venditrice delle piastrelle ALFA S.a.s. e il posatore SEMPRONIO, i quali sono intervenuti *in loco* per visionare il danno lamentato, ne hanno riscontrata la sussistenza ed hanno interpellato i loro rispettivi fornitori per capire a cosa fossero dovute le crepe?
- 8) Vero che il (omissis) la Epsilon S.p.A. di (omissis), titolare del marchio “Beta” e produttrice delle piastrelle acquistate dal Sig. TIZIO, ha effettuato un sopralluogo presso l’abitazione del Sig. TIZIO, a seguito del quale ha redatto la relazione che mi si rammostra (doc. 14 fasc. ATP)?
- 9) Vero che il giorno dopo aver ricevuto la relazione della Beta, il Sig. TIZIO ha contattato telefonicamente il posatore SEMPRONIO, già intervenuto in occasione dei precedenti

sopralluoghi sull'immobile, per riferirgli i contenuti della relazione tecnica e gliene ha poi inviata copia, come da documento che mi si rammostra (doc. 15 – fasc. ATP)?

- 10) Vero che il Sig. SEMPRONIO interpellava a sua volta la fornitrice dei collanti Gamma S.p.A., che nel mese di (omissis) inviava il suo responsabile commerciale e il suo agente di zona presso l'abitazione del Sig. TIZIO e redigeva la relazione che mi si rammostra (doc. 16 fasc. ATP)?
- 11) Vero che dopo la vendita al Sig. TIZIO delle piastrelle Beta e dopo il sopralluogo presso l'abitazione dell'attore, a partire dal (omissis) la ditta produttrice ha introdotto, in relazione alle piastrelle medesime, l'indicazione "*Solo per posa interna*", mentre prima le dichiarava adatte anche alla posa per esterni?
- 12) Vero che in relazione al procedimento per ATP n. (omissis) R.G. del Tribunale di (omissis) il Sig. TIZIO ha pagato al consulente tecnico d'ufficio Geom. Cesare il compenso indicato nelle parcelle che mi si rammostrano (docc. 6-7)?
- 13) Vero che nel mese di (omissis) il Sig. TIZIO si rivolgeva alla ALFA S.a.s. di Appia & C. con sede a (omissis) per l'acquisto del materiale necessario per provvedere alla pavimentazione esterna della propria abitazione, specificando che il pavimento avrebbe dovuto essere posato sul portico esterno, sul

marciapiede attorno alla casa, sugli scalini esterni, sul retro e sulle soglie delle porte d'ingresso?

- 14) Vero che in tale occasione la Sig.ra Appia della ALFA S.a.s. faceva visionare al Sig. TIZIO e alla di lui moglie TIZIA diversi materiali dichiarando che erano tutti adatti alla posa per esterno, e fra questi il Beta, che al Sig. TIZIO piaceva da subito per la sua caratteristica di avere i gradini con bordo "(omissis)", cioè arrotondato?
- 15) Vero che la Sig.ra Appia della ALFA S.a.s. si recava quindi presso l'abitazione del Sig. TIZIO a (omissis) per un sopralluogo volto a prendere visione dell'opera da realizzare e a stabilire le misure e la quantità di materiale da ordinare al proprio fornitore?
- 16) Vero che dopo il sopralluogo della ALFA S.a.s. il Sig. TIZIO confermava l'ordine delle piastrelle in Beta, come da documento che mi si rammostra (doc. 1 fasc. ATP)?
- 17) Vero che il Sig. TIZIO commissionava la posa in opera della pavimentazione esterna al Geom. SEMPRONIO di (omissis), che terminava i lavori nel mese di (omissis)?
- 18) Vero che pochi giorni dopo la fine dei lavori si è formata una crepa su una piastrella; dopo circa (omissis) giorni le crepe hanno cominciato a formarsi anche in altri punti, fino ad estendersi a tutto il bordo arrotondato dei gradoni della

pavimentazione, come da fotografie che mi si rammostrano (docc. 2-12 – fasc. ATP)?

- 19) Vero che non appena si sono formate le prime crepe il Sig. TIZIO ha contattato la venditrice delle piastrelle ALFA S.a.s. e il posatore SEMPRONIO, i quali sono intervenuti *in loco* per visionare il danno lamentato, ne hanno riscontrata la sussistenza ed hanno interpellato i loro rispettivi fornitori per capire a cosa fossero dovute le crepe?
- 20) Vero che il (omissis) la Epsilon S.p.A. di (omissis), titolare del marchio “Beta” e produttrice delle piastrelle acquistate dal Sig. TIZIO, ha effettuato un sopralluogo presso l’abitazione del Sig. TIZIO, a seguito del quale ha redatto la relazione che mi si rammostra (doc. 14 fasc. ATP)?
- 21) Vero che il giorno dopo aver ricevuto la relazione della Beta, il Sig. TIZIO ha contattato telefonicamente il posatore SEMPRONIO, già intervenuto in occasione dei precedenti sopralluoghi sull’immobile, per riferirgli i contenuti della relazione tecnica e gliene ha poi inviata copia, come da documento che mi si rammostra (doc. 15 – fasc. ATP)?
- 22) Vero che il Sig. SEMPRONIO interpellava a sua volta la fornitrice dei collanti Gamma S.p.A., che nel mese di (omissis) inviava il suo responsabile commerciale e il suo agente di zona

presso l'abitazione del Sig. TIZIO e redigeva la relazione che mi si rammostra (doc. 16 fasc. ATP)?

23) Vero che dopo la vendita al Sig. TIZIO delle piastrelle Beta e dopo il sopralluogo presso l'abitazione dell'attore, a partire dal (omissis) la ditta produttrice ha introdotto, in relazione alle piastrelle medesime, l'indicazione "*Solo per posa interna*", mentre prima le dichiarava adatte anche alla posa per esterni?

24) Vero che in relazione al procedimento per ATP n. (omissis) R.G. del Tribunale di (omissis) il Sig. TIZIO ha pagato al consulente tecnico d'ufficio Geom. Cesare il compenso indicato nelle parcelle che mi si rammostrano (docc. 6-7)?

Si indica quale testimone: 1) Sig.ra Tizia, residente a (omissis).

II. Si chiede inoltre di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova formulati dalle controparti che dovessero essere ammessi, con i testi sopra indicati e con riserva di altri indicarne.

III. Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo N. (omissis) R.G. del Tribunale di (omissis).

In ogni caso: spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 12,50% per rimborso spese forfetarie ed oltre ad IVA e CPA, sia del presente procedimento che del procedimento di accertamento tecnico preventivo N. (omissis) R.G. del Tribunale di (omissis), incluse le spese peritali (Euro (omissis) oltre ad IVA – doc. 3), rifuse.



### **Per il convenuto SEMPRONIO**

Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reietta

Nel merito: riconoscersi e dichiararsi la mancanza di responsabilità in capo al geom. SEMPRONIO per gli asseriti danni subiti dall'odierno attore e per l'effetto rigettarsi tutte le domande proposte dallo stesso in quanto infondate per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa.

In via riconvenzionale: condannare parte attrice a pagare al geom. SEMPRONIO la somma di euro 3.758 oltre IVA come da estratto conto lavori

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice riconoscesse una qualche percentuale di responsabilità in capo al geom. SEMPRONIO per gli asseriti danni subiti dall'odierno attore, disporsi la compensazione tra il credito riconosciuto al sig. TIZIO e quello sussistente in capo al geom. SEMPRONIO.

In ogni caso: spese di lite interamente rifeuse

In via istruttoria: Si insiste affinché il CTU geom. Cesare di (omissis) venga chiamato a chiarimenti sulla ripartizione delle responsabilità tra le parti nonché sui rilievi fatti dal CTP di parte convenuta geom. Ottavia, eventualmente in contraddittorio con il medesimo CTP succitato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato TIZIO chiedeva di accertare l'esistenza di vizi e difetti nella pavimentazione esterna della propria abitazione con materiale acquistato dallo stesso attore presso la ALFA s.a.s. di Appia & c. ( di seguito per brevità anche solo ALFA) e posato in opera da SEMPRONIO, evidenziando come

dopo 15 giorni dalla fine dei lavori di posa del materiale si erano formate delle crepe nella pavimentazione con successivo diffondersi del danno a tutti i bordi arrotondati dei gradoni posati. L'attore rappresentava di aver prontamente denunciato i vizi sia a ALFA s.a.s. che al posatore SEMPRONIO, e che la produttrice delle piastrelle, Beta, interpellata dalla venditrice e a seguito di sopralluogo, aveva evidenziato l'inidoneità della posa anche con riferimento ai collanti utilizzati, mentre il posatore SEMPRONIO, a seguito di perizia di parte, evidenziava la non idoneità all'utilizzo delle piastrelle per esterni.

L'attore promuoveva pertanto un giudizio per accertamento tecnico preventivo (RG (omissis) Tribunale di (omissis)) all'esito del quale il nominato CTU geom. Cesare evidenziava come i vizi erano stati determinati dalla concausa di una serie di fattori ovvero dalla debolezza strutturale dei materiali e dalle modalità di posa, stimando i costi per il corretto ripristino della pavimentazione in euro 17.000,00 oltre IVA.

L'attore chiedeva pertanto la condanna al risarcimento del danno in misura pari al costo per l'eliminazione dei vizi di ALFA s.a.s e del geom. SEMPRONIO per quanto di rispettiva competenza in relazione alle opere rispettivamente eseguite.

Rimasta contumace ALFA s.a.s., si costituiva in giudizio SEMPRONIO contestando integralmente le pretese attoree stante l'esecuzione a regola d'arte del lavoro di posa. Il convenuto contestava gli esiti dell'a.t.p. sì come già evidenziato nella relazione della fornitrice dei collanti (Gamma s.p.a.a) e dal proprio c.t.p. geom. Ottavia. Il convenuto rilevava inoltre come l'attore non aveva provveduto a corrispondere il saldo per i lavori dallo stesso eseguiti

presso l'abitazione, pari ad euro 4.509,60, somma della quale chiedeva in via riconvenzionale il pagamento.

Tanto brevemente premesso va osservato che l'attore ha proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti ALFA s.a.s. e SEMPRONIO sulla base della rispettiva responsabilità contrattuale derivante dal contratto di compravendita avente ad oggetto le piastrelle oggetto di causa stipulato con ALFA s.a.s. e dal contratto di prestazione d'opera relativo alla posa delle piastrelle stesse stipulato con SEMPRONIO.

Ciò posto quanto alla valutazione della fondatezza dell'azione proposta, anzitutto sotto il profilo dell'effettiva sussistenza di vizi o difformità dell'opera e poi, eventualmente, sotto il profilo dell'accertamento e determinazione del risarcimento del danno conseguente, va ricordato quanto al primo profilo che in tema di riparto dell'onere probatorio, "... il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ... ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessoria, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,

o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (così Cassazione Sezioni Unite civili sentenza 30.10.01 n. 13533).

Nel caso di specie, in cui parte attrice ha lamentato la sussistenza di vizi nel materiale fornito e la mancata esecuzione a regola d'arte della prestazione relativa alla posa, era dunque onere dei convenuti provare di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione e, quindi, rispettivamente, di avere fornito materiale idoneo e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alla regola dell'arte.

Nella contumacia di ALFA s.a.s., il convenuto SEMPRONIO si è limitato ad allegare che i vizi e difetti riscontrati in sede di ATP concernevano solo il materiale utilizzato e non le lavorazioni di sua competenza.

Ebbene sul punto va richiamato l'accertamento svolto dal geom. Cesare in sede di accertamento ex art.696 c.p.c. (svolto nel pieno contraddittorio tra le parti e ritualmente acquisito) tenuto conto che la puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa da questo giudice e deve aversi in linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ. n.15028/2001; Cass. Civ. n. 3519/2001 ; Cass. Civ. n. 4138/1999).

Il c.t.u. ha pienamente riscontrato i difetti lamentati dall'attore ("la quasi totalità degli elementi "(omissis)" presentano, nella parte arrotondata, cavillature e vistose crepe, indifferentemente che siano stati utilizzati come bordo perimetrale, sia come soglie delle porte, sia come elementi dei gradini della scala esterna": pag. 6 perizia in atti) ed individuato la causa delle rotture "in un insieme di fattori (sollecitazioni strutturali in atto al momento della posa e attualmente

terminate per avvenuto assestamento, mancanza di un progetto di posa, mancanza dei giunti di contrazione o di controllo, il mancato rispetto delle indicazioni di uso dei vari prodotti (impermeabilizzazione e collante), la verificata debolezza strutturale della parte arrotondata degli elementi “(omissis)” che hanno portato la Beta a modificarne la destinazione solo per posa all’interno, la presenza di umidità al di sotto delle piastrelle, il bordo arrotondato non libero nella maggior parte delle piastre posate” (così pag. 12 relazione depositata).

Il c.t.u. ha tuttavia evidenziato che le piastrelle oggetto di ATP non presentavano di per sé difetti strutturali derivando le problematiche riscontrate dalla mancata predisposizione dei giunti di contrazione nella soletta, dall’inidonea posa dello strato di impermeabilizzante e dell’adesivo Delta nonché più in generale dalla mancanza di un progetto di posa e dalla mancata esecuzione a regola d’arte delle operazioni di posa.

Espressamente il c.t.u. ha rilevato come “le piastrelle di cui alla presente ATP se posate sulla base di un corretto progetto, siano indicate per la posa in esterno, tale convincimento deriva anche dal fatto che al momento della vendita tali piastrelle non riportassero nessuna limitazione al loro uso per esterno, indicazione che solo a partire dalla data del (omissis) è stata posta tale limitazione di posa con la dicitura “solo per posa interna” oltre al fatto che gli elementi posati in (omissis) in sede di ATP sono alla data odierna perfettamente integri” ( cfr. pag. 10). Già in precedenza il c.t.u. aveva osservato come la debolezza dell’elemento gradino determinata dalla presenza dei tagli longitudinali effettuati per eseguire l’arrotondamento “se non sottoposta a tensioni strutturali certamente rimane integra” (cfr. pag. 9).

Va inoltre rilevato come lo stesso c.t.u. nell'indicazione dei costi previsti per il ripristino ha infatti nuovamente indicato l'esecuzione della pavimentazione con la medesima tipologia di piastrelle già oggetto di causa.

Ciò posto richiamata integralmente a puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio non occorre dar conto in questa sede dei rilievi svolti dal patrocinio del convenuto sulla base delle osservazioni svolte dal proprio c.t.p. già tenute in considerazione dal c.t.u. come riportato nella relazione depositata. In proposito va osservato come "è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5," (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355) (così Cass. civ. n.15993/2011). Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, ribadita da parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni, va confermato anche in questa sede il provvedimento reiettivo (omissis) tenuto conto che il perito ha illustrato con chiarezza il risultato dell'indagine eseguita, esponendo le proprie valutazioni – fondate sul rilievo dei dati emergenti dalla documentazione- in modo congruo e corretto e nel contraddittorio con i consulenti di parte.

Acclarata la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice e la

riferibilità all'attività di posa del convenuto SEMPRONIO, va altresì chiarito come risulti del tutto destituita di fondamento la mancata riferibilità dei vizi allo stesso convenuto sulla base dell'argomentazione secondo cui il posatore aveva sconsigliato la posa delle piastrelle e che tuttavia tale posa fu richiesta dal committente (come da dichiarazioni rese dai testimoni Primo e Tizia escussi all'udienza (omissis)). In proposito va rilevato come, a fronte dei rilievi svolti dal c.t.u. relativamente alla mancata esecuzione a regola d'arte dell'attività di posa, detta circostanza non spiega alcuna efficacia esimente. Ciò in quanto pur a fronte della circostanza che "se i materiali sono forniti dal committente, l'appaltatore, oltre che un interesse, ha un onere ad eseguire il controllo sulla loro qualità e specifica idoneità, perchè tale verifica gli permette di evitare di incorrere nella responsabilità derivante da vizi e difformità dell'opera dovuta a difetti del materiale. Per liberarsi dalla responsabilità verso il committente, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1663 cod. civ., a metterlo sull'avviso: prima dell'impiego dei materiali, se i difetti, le difformità o l'inidoneità degli stessi erano riconoscibili da un tecnico dell'arte già all'atto della consegna; in corso di esecuzione, se quei vizi o quella inidoneità, occulti (cioè non riconoscibili neppure con l'impiego della diligenza professionale) al momento della consegna, siano stati scoperti durante l'impiego dei materiali medesimi (cfr. Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, 10 dicembre 1994, n. 10580; Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, 14 gennaio 2010, n. 470)" (così in motivazione Cass. civ. n.12044/2010) tenuto conto che dall'accertamento svolto è emerso che, accanto alla pur riscontrata debolezza strutturale del materiale utilizzato, quale causa delle rotture verificatesi vi è stata una mancata corretta applicazione delle piastrelle direttamente riferibile al convenuto ("gli stessi elementi

“(omissis)” posti sulle soglie, oltre che avere il bordo arrotondato non libero, come indicato nelle istruzioni di posa, di flettere ma posati in aderenza, così come gli scalini, sono stati posati senza applicare una bandella spugnosa adesiva in tutti gli angoli “parete/pavimento” e “Parete/parete” che consentissero le dilatazioni della struttura senza trasmetterle agli elementi “gradino” posati” cfr.pag. 12 relazione).

Né assume rilievo, neppure sotto il profilo del concorso colposo del fatto del creditore, la mancata nomina di un direttore lavori, come sostenuto dal patrocinio del convenuto, posto che non vi è alcun obbligo in tal senso e che nei compiti precipui del prestatore d’opera e non del committente vi è quello di determinare e scegliere le modalità di esecuzione dell’opera commissionata.

Risulta pertanto provato l’inadempimento del convenuto e la mancata esecuzione a regola d’arte della prestazione sì che va accolta l’azione di risarcimento del danno proposta da parte attrice, dovendosi respingere, per le ragioni sopraevidenziate la domanda proposta nei confronti della ALFA s.a.s. di Appia & c.

Il convenuto SEMPRONIO è pertanto tenuto al risarcimento del danno costituito dalla spesa necessaria quantificata dal c.t.u. nella somma di euro 17.000,00 oltre iva, se e in quanto dovuta.

Su detto importo, trattandosi di debito di valore, decorrono interessi compensativi sulla somma via via rivalutata anno per anno a far tempo dalla data della stima (omissis) alla data della pubblicazione della sentenza, ed interessi legali dalla sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.

Ciò posto va accolta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto SEMPRONIO e relativa al pagamento del residuo compenso per l’attività dallo stesso svolta.



Sul punto va osservato come in sede di prima udienza del tutto genericamente (“contesta sia in fatto che in diritto il contenuto della comparsa di costituzione”) e nuovamente genericamente in prima memoria ex art.183 c.p.c. il procuratore attoreo contestava la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto contestando “il contenuto dell’estratto conto lavori dimesso dallo stesso” ed indicando espressamente “si contesta altresì che il sig. TIZIO sia debitore di alcuna somma nei confronti del geom. SEMPRONIO per i lavori eseguiti” né l’attore ha inteso svolgere in questa sede domanda di risoluzione del contratto né una specifica eccezione d’inadempimento al fine di paralizzare la pretesa avversa peraltro pacificamente relativa al complesso dei lavori svolti dal convenuto rispetto ai quali la pavimentazione esterna, *rectius*, la parte dei gradini e delle soglie relative all’esterno, costituiva solo una parte.

Inoltre, come risulta dalla testimonianza resa da Primo (cfr. verbale udienza (omissis)) rispetto all’importo di euro 3.758,00 oltre iva richiesto da SEMPRONIO a saldo dei lavori svolti dal convenuto presso la cucina e la sala interna, l’attore non svolse alcuna contestazione in relazione alla prestazione resa e al *quantum* richiesto riferendo che l’importo “sarebbe stato versato una volta accertata la responsabilità dei danni ai gradini”.

Pertanto in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto costituito si accerta il residuo debito contrattuale in euro 3.758,00 oltre ad Iva, se e in quanto dovuta, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale (omissis) fino al saldo.

In accoglimento della domanda subordinata svolta dal convenuto, dalla somma di cui lo stesso risulta debitore come sopraindicata (17.000,00 oltre iva, se e in quanto dovuta, con interessi compensativi sulla somma via via rivalutata anno per anno a far

tempo dalla data della stima (omissis) alla data della pubblicazione della sentenza, ed interessi legali dalla sentenza, che rende liquido il credito, al saldo) deve sottrarsi l'ammontare di cui risulta creditore pari ad euro 3.758,00 oltre ad Iva, se e in quanto dovuta, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale (omissis) fino al saldo e lo stesso va quindi condannato al pagamento della differenza tra le poste evidenziate.

Non è indispensabile determinare in cifre l'entità della differenza, dal momento che la sentenza di condanna costituisce per sé titolo esecutivo anche quando, pur in difetto di precisa indicazione numerica della somma oggetto dell'obbligazione, la stessa possa essere quantificata mediante un mero calcolo matematico, risultando sufficiente che i dati di calcolo necessari siano contenuti nella sentenza stessa (cfr. Cass. n.6611/1997, Cass. n.9693/2009).

Il complessivo svolgersi del procedimento giustifica la compensazione tra attore e convenuto costituito di un terzo delle spese di lite, con condanna del convenuto, la cui soccombenza è comunque prevalente, alla rifusione in favore dell'attore dell'ulteriore quota, liquidata come da dispositivo (analogamente per gli oneri dell'accertamento tecnico preventivo già integralmente corrisposti da parte attrice come da documenti dalla stessa prodotti nn.3, 6 e 7 ). Le spese vengono liquidate secondo il decreto 20.7.2012, n.140 (cfr. Cass. Sez. Unite n.17406/12) con riferimento allo scaglione fino ad euro (omissis) considerato il valore medio di liquidazione in complessivi euro (omissis) ( 2/3 di (omissis)) oltre spese, IVA e CA come per legge.

Compensate per il resto, parimenti vanno poste a carico definitivo del convenuto costituito nella misura dei 2/3 le spese di a.t.p. già liquidate con decreto (omissis) e pari ad euro (omissis), con onere di

rimborso, nei limiti della quota, di quanto a tale titolo anticipato dall'attore .

**P. Q. M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) R.G., così decide:

- 1) rigetta la domanda proposta da TIZIO nei confronti di ALFA S.a.s. di Appia & C. ;
- 2) accoglie la domanda proposta da TIZIO nei confronti di SEMPRONIO e accerta e dichiara la responsabilità del convenuto per la non corretta esecuzione della prestazione relativa ai lavori di posa della pavimentazione per cui è causa e l'obbligo di pagare a titolo del risarcimento del danno a favore dell'attore della somma di euro 17.000,00 oltre iva, se e in quanto dovuta, con interessi compensativi sulla somma via via rivalutata anno per anno a far tempo dalla data della stima (omissis) alla data della pubblicazione della sentenza, ed interessi legali dalla sentenza, che rende liquido il credito, al saldo);
- 3) accerta e dichiara l'obbligo di TIZIO di pagare a SEMPRONIO l'importo di euro 3.758,00 oltre ad Iva, se e in quanto dovuta, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale (omissis) fino al saldo in relazione alle prestazioni dallo stesso rese presso il fabbricato attoreo;
- 4) dichiara totalmente estinto per compensazione l'obbligo di TIZIO nei confronti di SEMPRONIO;
- 5) dichiara parzialmente estinto per compensazione l'obbligo di SEMPRONIO nei confronti di TIZIO fino alla concorrenza con il suo credito nella misura e per il titolo su indicati e lo condanna a pagare a TIZIO il residuo importo, determinato come sopra;

- 6) dichiarata compensata tra le parti l'ulteriore quota, condanna SEMPRONIO alla rifusione in favore di TIZIO di due terzi delle spese di lite, quota che liquida in complessivi euro (omissis) di cui euro (omissis) per compenso professionale ed euro (omissis) per spese, oltre IVA e CA come per legge;
- 7) compensato il residuo terzo, pone a carico definitivo del convenuto costituito i 2/3 delle spese di a.t.p. già liquidate con decreto (omissis).

Così deciso in Pordenone, il 9.7.2013

Il Giudice  
Dott.ssa Martina Gasparini